



**Azienda Ospedaliera  
Ordine Mauriziano  
di Torino**

Sede legale: Via Magellano, 1 – 10128 TORINO  
Tel. +39 011.508.1111  
[www.mauriziano.it](http://www.mauriziano.it)  
P.I./Cod. Fisc. 09059340019

---

## SCHEMA DI CONTRATTO

\*\*\*\*\*

***Per la fornitura di:***

**FORNITURA DI N. 1 APPARECCHIO DI ANESTESIA DA DESTINARE  
ALLA STRUTTURA DI TERAPIA INTENSIVA (REPARTO 17B) A  
SEGUITO DI UTILIZZO DELL'ELENCO DEI FORNITORI SELEZIONATI  
DA INVITALIA.**

**Tra**

**L'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO -**

Codice Fiscale - Partita IVA 09059340019 indicata anche come **SOGGETTO**

**ATTUATORE** nella persona del suo rappresentante legale il

Dott. \_\_\_\_\_

**E**

**la Società: Draeger Italia S.p.A. Via Galvani 7 20094 – Corsico (MI) PI.**

**09058160152**

nella persona del suo legale rappresentante il Dott. \_\_\_\_\_

### ***Art. 1 Oggetto del contratto***

I soggetti intendono definire con il presente documento i termini e le condizioni generali che regoleranno l'affidamento della fornitura delle apparecchiature di seguito indicate, inserite nell'Elenco dei fornitori di Invitalia relativamente al **lotto 28 codice TI-AC-12 – Apparecchio per anestesia** -, in conformità alle “linee guida per l'utilizzo dell'elenco dei fornitori di attrezzature medicali per l'allestimento di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva” emanate dal Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19, come da offerta, allegata al presente provvedimento (ALLEGATO A).

Le condizioni economiche e di fornitura oggetto del presente contratto sono state già approvate con specifico provvedimento n. 26 del 14.01.2021 per un importo complessivo di **€ 27.100,00**(I.V.A esclusa) per le seguenti voci:

- apparecchio di anestesia modello Perseus A 500 in versione pensile ( identificato dal codice MK08193) Comprensivo anche dei seguenti elementi opzionali:
- Pressure Support ( codice MK08317)
- O2 Prediction ( codice MK08314);
- Trend Econometro e Logb.Exp ( codice MK10143);
- Braccio orientabile portamonitor 300x200, con guida;
- Vapor View, HW e SW;
- sistema di monitoraggio emodinamico abbinabile al sistema Perseus A500 modello Vista 120 C V3 con pressione invasiva/ etCO2/C.O. Nellcor (codice MS34011),

Il contratto è stipulato a corpo e pertanto il prezzo offerto è fisso ed



invariabile, compensando tutti gli oneri di fornitura, carico, trasporto, scarico, immagazzinamento, montaggio, posa in opera, assistenza e quant'altro necessario alla perfetta esecuzione della fornitura.

Le caratteristiche minime tecniche di ogni articolo fornito risultano indicate e nelle "Schede tecniche attrezzature terapie intensive e semintensive" gara Invitalia richiamate anche se non materialmente allegate.

### ***Art. 2 Verifiche dei requisiti***

I FORNITORI iscritti nell'ELENCO sono sottoposti alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, di cui agli articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti Pubblici, dichiarati nel corso della procedura ai fini dell'iscrizione nell'ELENCO, per tutta la durata dell'ELENCO.

La permanenza dell'Abilitazione dei FORNITORI all'ELENCO esonera i SOGGETTI ATTUATORI dall'attività di verifica dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti Pubblici preordinata alla conclusione dei contratti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5.2 del Disciplinare dell'Elenco (contenuto nella *lex specialis* della procedura finalizzata all'abilitazione nell'ELENCO), laddove è previsto che i contratti che saranno sottoposti a condizione risolutiva rispetto al buon esito delle suddette verifiche, ove conclusi nelle more del completamento delle stesse.

### ***Art. 3 Obblighi in materia di sicurezza***

La Ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro, la Ditta appaltatrice dovrà tenere in considerazione che all'interno

della struttura sono presenti tutti i rischi (chimico, fisico, biologico, ...). I rischi presenti in Azienda e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) scaricabile dal Sito Internet aziendale [www.mauriziano.it](http://www.mauriziano.it) – amministrazione trasparente – disposizioni generali – gestione salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

In considerazione della tipologia di appalto, le cui attività sono riconducibili a quelle citate nell'art. 26, comma 3 bis, D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non si ritiene necessaria la stesura del DUVRI e la conseguente quantificazione degli oneri della sicurezza volti ad eliminare le interferenze che sono quindi pari a zero.

I rischi associati alle interferenze causate dal lavoro/servizio/fornitura in oggetto si ritengono di lieve entità e potrebbero quindi essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti organizzativi e osservando le prescrizioni riportate nel citato documento.

La Ditta si farà carico all'interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attività di coordinamento (per es. riunione preliminare) qualora necessarie per l'esecuzione dell'appalto stesso, rendendosi disponibile allo scambio di informazioni, e verificando che la pianificazione delle proprie attività sia in accordo con quella di eventuali altre ditte presenti nel luogo di svolgimento del lavoro/servizio/fornitura (siano esse appaltatrici o subappaltatrici) o di altro personale (lavoratori autonomi, dipendenti dell'Azienda, utenti, visitatori, ecc).

#### ***Art. 4 Documentazione***

La Ditta ha allegato al presente contratto, la seguente documentazione:

- CAUZIONE DEFINITIVA (allegata al presente contratto a farne parte

integrante) per l'ammontare di € **2.710,00** comprovante la costituzione del deposito cauzionale, a garanzia dell'esatta esecuzione del contratto, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale riferito al contratto medesimo, sotto forma di cauzione o fideiussione valida fino al termine dell'esecuzione delle prestazioni.

La garanzia è conforme allo schema di polizza di cui all'Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'Allegato B – Schede tecniche”.

Si applicano i casi di riduzione dell'importo della garanzia di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice dei Contratti.

La garanzia è escussa per ogni caso di inadempimento contrattuale che determini la decadenza dall'abilitazione all'ELENCO da parte del fornitore;

- PATTO D'INTEGRITA': debitamente firmato,
- DICHIARAZIONE DI AVVENUTO ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DEL BOLLO
- MANUALE D'USO DELLE ATTREZZATURE

#### ***Art. 5 Obblighi rendicontativi in capo al Soggetto Attuatore***

Ai fini degli obblighi rendicontativi in capo al Soggetto Attuatore in merito all'attuazione del Piano di Riorganizzazione, il fornitore dichiara:

- di essere informato che il Soggetto Attuatore ha l'onere di informare tempestivamente, nei limiti consentiti dalla legge, il Ministero della



Salute, il Commissario, la Regione/Provincia Autonoma, di ogni contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata, relativa ad illeciti penali connessi all'attuazione del Piano di Riorganizzazione, per la parte di competenza. Anche a tal fine il fornitore si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). Il fornitore si obbliga altresì a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulato prima dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione della fornitura, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento o nella fase di esecuzione della fornitura.

Della denuncia è data tempestiva notizia al Commissario, al Soggetto Attuatore e alla Regione/Provincia Autonoma;

- di obbligarsi a custodire libri e documentazione contabile-amministrativa che attiene alla fornitura, per la parte di competenza;
- di consentire alla Banca Europea degli Investimenti (o al soggetto dalla stessa all'uopo delegato) relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i libri e la documentazione in proprio possesso concernenti la



fornitura, per la parte di competenza, e di estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge.

#### ***Art. 6 (Modalità di consegna)***

La consegna delle attrezzature avverrà nei tempi e con le modalità definite nell' allegato "Quantità e relativi tempi di consegna" dall'ordine emanato dalla SS Ingegneria Clinica trasmesso alla Ditta, entro il                     .

Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche.

Il giudizio sull'accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente; la firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera la ditta da eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto di utilizzazione del prodotto.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti.

Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diverso accordo nell'ambito di singole consegne.

I documenti di trasporto, che accompagnano la merce all'atto della consegna, dovranno contenere:

- gli estremi dell'ordine dell'A.O.;
- l'esatta indicazione delle quantità;
- la tipologia di prodotto

#### ***Art. 7 (Collaudo)***

Il collaudo viene effettuato dal Fornitore in contraddittorio con l'A.O.

Il collaudo verrà effettuato nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei dispositivi medici 93/42 CEE e nella Guida CEI 62-122 "Guida



alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione” e sue eventuali successive revisioni.

Il collaudo dovrà essere effettuato entro 10 giorni solari dal giorno dell’installazione, salvo diverso accordo con la SS Ingegneria Clinica e consisterà:

- nella verifica di corrispondenza tra quanto riportato nella Stipula TD (ad es. marca, modello, ...) e quanto installato;
- nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell'apparecchiatura, compresi software;
- nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta;
- nella verifica della conformità dell'apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;
- nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici del Fornitore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore, inclusa la eventuale riproduzione di immagini test;
- nell'esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento, che a discrezione dell'Amministrazione possono in alternativa essere eseguite da suo personale di fiducia.



Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza.

Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore.

La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo.

Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “verbale di collaudo”, firmato dall’A.O. e controfirmato dal Fornitore. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” della Fornitura. Il verbale dovrà contenere l’indicazione della data e del luogo in cui avverrà la formazione del personale (previamente concordati con la SS SPP). Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. Le prove di collaudo devono concludersi entro 10 gg solari dal loro inizio, salvo diverso accordo con la P.A.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore.

Qualora le apparecchiature o parti di esse non superassero le prescritte prove di collaudo (funzionali e diagnostiche), queste ultime saranno ripetute nelle stesse condizioni e modalità in cui sono state eseguite le prime prove di



collaudo, con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro conclusione.

La ripetizione delle prove deve concludersi entro 10 giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti.

Se entro il suddetto termine le apparecchiature non superino, in tutto o in parte, con esito positivo il secondo tentativo di collaudo, il Fornitore dovrà, a proprio carico, disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse, salva l'applicazione delle penali previste in Contratto.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l'ulteriore danno.

Al termine del collaudo dovranno essere effettuate le prove di accettazione previste dal D. Lgs. 26 maggio 2000, n. 187 e successive modifiche, per il giudizio di idoneità all'uso clinico.

Il Fornitore è tenuto agli eventuali adeguamenti delle apparecchiature come previsto dal predetto decreto legislativo e successive modifiche.

#### ***Art. 8 (Direttore di esecuzione del contratto)***

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101 e 111 del D.Lgs n. 50/2016 l'Azienda Ospedaliera verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il Direttore dell'esecuzione. Per l'A.O. il DEC è nominato dall'A.O. Ordine Mauriziano di Torino con il provvedimento n. del nella persona di Ing Savant Levet Piergiuseppe.

#### ***Art. 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari)***

Ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche in legge 17



dicembre 2010 n. 217, l'aggiudicatario dovrà comunicare all'A.O. la lista dei conti correnti dedicati che utilizzerà per ogni transazione inerente l'appalto in oggetto, corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare.

In base alla normativa summenzionata "Piano straordinario contro le mafie" tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario dedicato (ed "obbligo di tracciabilità") **pena la nullità assoluta del contratto di appalto**. A tal fine il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente

\_\_\_\_\_.

#### ***Art. 10 (Prezzi)***

I prezzi espressi sono comprensivi di garanzia fino a \_\_\_\_\_ mesi.

#### ***Art. 11 (Modalità di fatturazione e pagamenti)***

La rata di saldo, pari al 20% dell'importo contrattuale della fornitura affidata sarà erogata dopo il collaudo positivo ovvero emissione del certificato di regolare esecuzione emesso dal Soggetto Attuatore (A.O. Ordine Mauriziano di Torino).

La liquidazione e il pagamento della fornitura sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 60 (sessanta giorni, come da offerta) dal ricevimento della fattura elettronica.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità' e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, al fine del rispetto dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n.136, che prevede che tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati sui conti correnti



bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A. Le fatture dovranno essere così intestate: A.O. Ordine Mauriziano Via Magellano,1 10128 TORINO P.I./Cod.Fisc. 09059340019. I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale tramite conto corrente dedicato. Con decorrenza 31 marzo 2015 è previsto dalla normativa attualmente in vigore l'invio tramite SDI di fatture elettroniche per le quali occorrerà indicare i seguenti codici, ove richiesti: Codice Ipa:asoom\_to Codice Univoco Ufficio:UFHCOM Nome dell'Ufficio: Uff\_eFatturaPA Il Codice C.I.G. Ulteriori informazioni sulla fatturazione elettronica possono essere ricevute sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it). Ulteriori informazioni sulla fatturazione elettronica possono essere ricevute sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

È fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. La fattura sarà liquidata se corredata di copia fotostatica del relativo documento di trasporto o altro documento equipollente e del relativo collaudo. Il 7 dicembre 2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto Ministeriale che introduce dal 1 ottobre 2019, prorogato al 1 febbraio 2020, l'obbligo di utilizzo esclusivo da parte degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e delle Aziende loro fornitrici del sistema di gestione telematico dei documenti degli ordini d'acquisto di beni e servizi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO). A decorrere dalla data di cui sopra, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportare gli estremi trasmessi nel nuovo formato



elettronico secondo le modalità stabilite nelle linee guida dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per ottemperare agli adempimenti di cui sopra, è necessario che il Fornitore comunichi quanto prima una tra le seguenti tipologie di trasmissione in conformità a quella scelta in fase di accreditamento al sistema di smistamento ordini:

- a) Codice NSO
- b) Codice PEPPOL
- c) Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Oltre a quanto sopra, è opportuno che i fornitori comunichino anche un'ulteriore PEC oppure un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO), dove verranno inviati gli ordini che NSO non è stato in grado di recapitare. Si evidenzia che, qualora il fornitore abbia canale di trasmissione via PEC (lettera c), l'indirizzo PEC alternativo deve essere diverso da quello utilizzato per accreditarsi.

Ai sensi dell'art. 102 comma 4 del D.Lgs 50/2016 i pagamenti sono disposti dall'A.O. previo accertamento, da parte del Direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prestazioni dovute dall'esecutore del contratto.

I mandati di pagamento relativi ai materiali di cui trattasi saranno emessi nei termini previsti dal D. Lgs n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Per la data di ricevimento della fattura fa fede il protocollo generale dell'Azienda sanitaria. Tale termine resterà interrotto qualora l'Azienda Ospedaliera chieda chiarimenti.



Per individuare la data di pagamento si fa riferimento alla data del relativo mandato. Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico bancario sono a carico del fornitore. Nel caso di ritardo dei pagamenti il saggio degli interessi, ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs n. 192/2012, sarà calcolato avendo a riferimento il tasso fissato semestralmente dalla BCE, come pubblicato sulla G.U. Italiana.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa o una rete di imprese i pagamenti spettanti al raggruppamento o alla rete d'impresa saranno effettuati unitariamente all'impresa capogruppo o alla rete d'impresa e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata o in rete in rapporto alla parte di prestazione.

In caso di particolari esigenze, adeguatamente motivate, potranno essere autorizzate differenti modalità.

Di contro la fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna impresa.

***Art. 12 (Vicende soggettive dell'esecutore del contratto)***

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità della cessione stessa.

Fermo quanto stabilito dall'art. 106, co. 13, del Codice dei Contratti recante "Cessione dei crediti derivanti dal contratto", è fatto divieto per i fornitori di cedere a terzi, in qualsiasi forma, integrale o parziale, i crediti derivanti in forza della esecuzione del presente contratto, salvo formale autorizzazione espressa dell'Amministrazione. In caso di inadempimento da parte dell'affidatario di tali obblighi il Soggetto Attuatore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto;

### *13 (Inadempienze e penalità)*

In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, e, in particolare, di ritardo nella consegna, il DEC dell'A.O. provvederà ad applicare una penale giornaliera, nella misura dell'uno per mille (1‰) dell'importo contrattuale, fino ad un massimo del dieci per cento (10%) dello stesso importo contrattuale.

In caso di sospensione o decadenza e cancellazione dall'ELENCO del fornitore, anche a seguito dell'esito negativo della verifica dei requisiti ex articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti Pubblici, il contratto in essere sarà risolto di diritto, fermo restando il diritto di risarcimento del danno arrecato ed il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite con riferimento alle attrezzature collaudate con esito positivo.

I SOGGETTI ATTUATORI assumono l'obbligo di informare il Commissario di tutti gli eventi che possono comportare una causa di sospensione ovvero di decadenza dall'ELENCO. In particolare, i SOGGETTI ATTUATORI si impegnano a comunicare le seguenti circostanze:

a) gravi irregolarità nell'esecuzione delle forniture, con riferimento ai seguenti elementi contrattuali:

- mancato rispetto dei quantitativi negoziati e sottoscritti nel contratto con il FORNITORE;
- mancato rispetto delle tempistiche di cui al piano di consegna allegato al contratto;
- mancato rispetto degli standard qualitativi o tecnici richiesti;

b) mancata conferma della disponibilità ad applicare ai contratti le condizioni di erogazione della fornitura offerte con la propria offerta vincolante;



c) ove ne sia venuto a conoscenza, che i prezzi proposti dall'operatore economico siano superiori rispetto ai prezzi dallo stesso applicati per il medesimo prodotto proposto sul mercato privato od offerto in pubblici affidamenti e il SOGGETTO ATTUATORE non ritenga di avvalersi della clausola del "miglior prezzo" di cui al punto ii. delle "Disposizioni finali e contenuto minimo del contratto" previste al successivo paragrafo VI "MODALITA' DI ACQUISTO".

Nel caso in cui i SOGGETTI ATTUATORI abbiano provveduto a segnalare ad ANAC una fattispecie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 213, co. 10 del Codice dei Contratti, secondo le modalità di cui al Regolamento approvato con delibera ANAC 6 giugno 2018, n. 533, il Commissario procederà a valutare l'assunzione di ogni idoneo provvedimento in merito alla permanenza nell'ELENCO, esclusivamente qualora l'ANAC, concluso il procedimento sanzionatorio instaurato ai sensi del citato Regolamento, provveda ad annotare sulla relativa sezione del Casellario informatico, la fattispecie oggetto di contestazione con gli effetti che derivano dalla medesima iscrizione.

Nel caso di vizi occulti o non facilmente riconoscibili, l'A.O. provvederà a contestare la qualità e le caratteristiche dei prodotti finiti anche in deroga dei termini di cui all'art. 1495 del cod. civ. e più esattamente al momento del loro utilizzo o comunque dal momento della conoscenza del vizio, salvo il rispetto del termine di decadenza. Si applicherà una penale per un limite massimo pari al 20% dell'importo dell'ordine;

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell'inadempienza trasmessa tramite raccomandata a/r,



anticipata via fax, o tramite PEC.

La ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della contestazione; l'A.O. valutate le osservazioni formulate dalla ditta aggiudicataria, decide in merito all'applicazione delle penali, procedendo alla formale comunicazione dell'esito della procedura.

Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

L'applicazione delle penali sopra indicate avrà luogo mediante prelievo dal deposito cauzionale ovvero in via diretta mediante compensazione con eventuali crediti dell'aggiudicatario. E' in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'A.O. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Sono fatte salve le ragioni dell'A.O. per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od ad essa imputabili.

In caso della risoluzione contrattuale per inadempimento l'A.O. incamererà a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore salvo il risarcimento del maggior danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun



indennizzo è dovuto al Fornitore aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

***Art. 14 (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)***

Il soggetto fornitore non può opporre, ex art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente procedimento di gara.

Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'A.O. e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'A.O. che emanerà gli opportuni provvedimenti.

***Art. 15 (Responsabilità civile e polizza assicurativa)***

La Ditta appaltatrice è responsabile dei danni a persone o a cose dell'Azienda ospedaliera o di terzi che possano derivare dalla fornitura in oggetto per colpa imputabile ad essa o ai suoi dipendenti. L'Azienda ospedaliera è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

***Art. 16 (Referente del fornitore)***

**ANAGRAFICA E CONTATTI**

DENOMINAZIONE OPERATORE	<b>Draeger Italia S.p.A.</b>
CF	<b>09058160152</b>
PARTITA IVA	<b>09058160152</b>
INDIRIZZO	<b>Via Galvani 7</b>
COMUNE	<b>20094 Corsico</b>
PROVINCIA	<b>MI</b>
LEGALE RAPPRESENTANTE	<b>Daniela Milani</b>
PERSONA DI CONTATTO INDICATA IN GARA	<b>Daniela Milani</b>
TELEFONO	<b>2458721</b>
POSTA ELETTRONICA	<b>DLMIT-ufficioofferte@draeger.com ufficioofferte@draeger.com</b>
POSTA ELETTRONICA PEC	<b>draegeritalia.ufficioofferte@legalmail.it</b>

***Art. 17 (Foro competente)***

Il Foro competente per qualsiasi controversia tra SOGGETTO ATTUATORE e FORNITORE in merito alla fornitura, ivi incluso l'utilizzo dell'Elenco da parte del SOGGETTO ATTUATORE, è quello di Torino

Il Foro competente per qualsiasi controversia in merito alla gestione dell'ELENCO è il Foro di Roma.

***Art. 18 (Informativa sul trattamento dei dati personali)***

Il trattamento dei dati personali forniti dall'Appaltatore è disciplinato dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR).

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, L'A.O. Ordine Mauriziano informa, pertanto, di quanto segue:

- Il **Titolare del trattamento di dati personali** è l'A.O. Azienda Ospedaliera "Ordine Mauriziano di Torino", in persona del Direttore Generale, legale *rappresentante pro tempore* dell'Ente (aso.ordinemauriziano@postemailcertificata.it ) in qualità di titolare del



trattamento dei dati personali.

**Responsabile del trattamento dei dati** è la Dott.ssa Carmelina Siani –  
Direttore della S.C. Provveditorato – csiani@mauriziano.it.

I dati di contatto del **Responsabile della Protezione dei dati** è l'Avv. Pietro  
Calorio – rdp@mauriziano.it

- Il trattamento dei dati personali dell'Appaltatore o dei suoi collaboratori ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in particolare di adempiere a quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento;
- Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma è necessario per la finalità sopraindicata;
- I dati sono trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e informatiche, esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, o da imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento, e sono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità sopraindicate adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

Sul sito aziendale <https://www.mauriziano.it> > Amministrazione Trasparente > Disposizioni generali > Atti generali > Privacy è pubblicata l'”Informativa sulla privacy” con annessa la Tabella di sintesi sul trattamento elaborata dall'A.O. Ordine Mauriziano.

***Art. 19 (Osservanza del Codice di comportamento)***

L'Impresa si impegna a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il Codice di Comportamento Aziendale pubblicato nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente".

In caso di violazione di tali obblighi il contratto potrà essere risolto ai sensi dell' art. 1456 c.c. senza che la ditta possa sollevare obiezioni.

L'Impresa si impegna a non richiedere e/o sollecitare ordinativi di materiale e/o strumentazione non espressamente ricompresa nel contratto o a condizioni contrattuali differenti da quelle sottoscritte.

***Art. 20 (Riepilogo documentazione allegata)***

E' materialmente allegato al presente atto e costituisce parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegati, i seguenti documenti e atti:

\_\_\_\_\_